



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 121/11

di iniziativa del Consigliere L. MORRONE recante:

"Misure urgenti in materia di versamento della tassa automobilistica regionale e agevolazioni fiscali"

relatore: G. NERI;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/7/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	26/7/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	28/07/2021
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 29/07/2021

Normativa nazionale

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Art.13) pag. 4
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Normativa regionale

Legge regionale 30 aprile 2020 n. 2 (Art.1) pag. 8
Legge di stabilità regionale 2020.

Normativa comparata

Legge regionale Abruzzo 20 gennaio 2021 n.1 (Art.19) pag. 9
Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Legge regionale Basilicata 18 agosto 2014 n.26 (Art.37) pag. 24
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.

Legge regionale Campania 3 agosto 2020, n.36 (Art.5) pag. 25
Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria.

Legge regionale Emilia-Romagna 29 dicembre 2020 n.12 (Art.10) pag. 26
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021- 2023 (Legge di stabilità regionale 2021).

Legge regionale Lazio 24 novembre 2014 n.12 (Art.2) pag. 27
Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.

Legge regionale Liguria 24 febbraio 2021 n.1 (Art.4) pag. 29
Disposizioni di carattere finanziario.

Legge regionale Liguria 23 aprile 2020 n.8 (Art.1) pag. 30
Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Legge regionale Piemonte 31 marzo 2020 n.7 (Art.1) pag. 31
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020).

Legge regionale Puglia 23 luglio 2019 n.34 (Art.5) pag. 32
Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia.

Legge regionale Sicilia 12 maggio 2020 n. 9 (Art.7) <i>Legge di stabilità regionale 2020-2022.</i>	pag. 34
Legge regionale Umbria 20 maggio 2020 n.4 (Art.6) <i>Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.</i>	pag. 36
Legge regionale Valle d'Aosta 8 agosto 2019 n.16 (Art.12) <i>Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.</i>	pag. 37
Legge regionale Veneto 29 dicembre 2020 n.40 (Art.5) <i>Legge di stabilità regionale 2021.</i>	pag. 38

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (Art. 13)

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 13. Ravvedimento [\(23\)](#) [\(33\)](#) [\(37\)](#)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; [\(26\)](#)

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; [\(28\)](#)

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; [\(24\)](#)

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; [\(29\)](#)

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; [\(29\)](#)

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'[articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4](#), salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli [articoli 6, comma 2-bis](#), limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o [11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#); [\(35\)](#)

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per

l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. [\(25\)](#)

[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [\(31\)](#) [\(34\)](#)]

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli [articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, e [54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. [\(32\)](#)

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. [\(30\)](#)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore [\(27\)](#).]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. [\(36\)](#)

[\(23\)](#) Articolo sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'[art. 2, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203](#).

[\(24\)](#) Lettera modificata dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#), dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), numero 1\), D.Lgs. 30 marzo 2000](#),

n. 99, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000* e, successivamente, dall'*art. 16, comma 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(25) Lettera modificata dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506*, dall'*art. 2, comma 1, lett. b), numero 2), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99*, a decorrere dal 1° aprile 1998, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 99/2000* e, successivamente, dall'*art. 16, comma 5, lett. c), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*. Infine la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(26) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 5, lett. a), D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009, n. 2*. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° febbraio 2011; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 1, comma 22 della medesima L. 220/2010*

(27) Comma prima sostituito dall'*art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422* (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dall'*art. 7, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32*.

(28) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall'*art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015*.

(29) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 637, lett. b), n. 1.2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(30) Comma inserito dall'*art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(31) Comma inserito dall'*art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e modificato dall'*art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 32, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 5, comma 1-bis, lett. a), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*.

(32) Comma inserito dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificato dall'[art. 5, comma 1-bis, lett. b\), D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2016, n. 225](#).

(33) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'[art. 13-bis del presente provvedimento](#), inserito dall'[art. 4-decies, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

(34) Comma abrogato dall'[art. 10-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#).

(35) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 637, lett. b\), n. 1.2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, così modificata dall'[art. 1, comma 1114, L. 30 dicembre 2020, n. 178](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'[art. 1, comma 1115, della medesima Legge n. 178/2020](#).

(36) Vedi, anche, l'[art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000](#). Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 6 dell'[art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), il comma 3 dell'[art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#) e l'[art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206](#).

(37) Vedi, anche, l'[art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#).

L.R. Calabria 30-4-2020 n. 2 (Art.1)

Legge di stabilità regionale 2020.

Art. 1 *Sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.*

1. Al fine di attenuare l'impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi per l'anno tributario 2020 i termini di versamento dei seguenti tributi regionali:

a) tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020;

b) imposta regionale sulla benzina per autotrazione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La sospensione non opera relativamente al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'[articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)) relativo a periodi tributari scaduti prima dell'8 marzo 2020 e non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza naturale della tassa.

L.R. Abruzzo 20-1-2021 n. 1 (Art. 19)

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).

Art. 19 *Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*

1. Alla [legge regionale 9 luglio 2020 n. 17](#) (Modifiche alla [legge regionale 20 maggio 2008, n. 6](#) (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 1](#) le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi, ";

b) al comma 1 dell'[articolo 2](#), che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'[articolo 4 della L.R. 6/2008](#), le parole "o scarsa produttività" sono soppresse.

2. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 21](#) (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#) nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'[articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362](#)), al comma 1 dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse.

3. Alla [legge regionale 5 agosto 2020, n. 24](#) (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'[articolo 2](#) è sostituito dal seguente: "3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento."

4. Alla [legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40](#) (Integrazione alla [legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6](#) (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'[articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) e ulteriori disposizioni), al comma 2-bis dell'articolo 2, come inserito dall'[articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualità 2020," sono soppresse.

5. Alla [legge regionale 11 agosto 2020, n. 26](#) (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'[articolo 5](#) le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti del Terzo settore";

b) al comma 1 dell'[articolo 55](#) le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettera b\)](#), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge".

6. Alla [legge regionale 12 agosto 2020, n. 28](#) (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con [D.M. 8 settembre 1999, n. 350](#) del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#))" sono soppresse;

b) al comma 1 dell'[articolo 5](#), alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi";

c) al comma 1 dell'[articolo 9](#) le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse.

7. Alla [legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29](#) (Modifiche alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 18](#), comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'[articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001](#)";

b) all'[articolo 23 della L.R. 29/2020](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009";

2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al [D.M. 1444/1968](#)" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

c) all'[articolo 25, comma 2](#), le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del [D.P.R. 380/2001](#)".

8. Alla [legge regionale 12 aprile 1983, n. 18](#) (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 10, comma 01](#), come introdotto dall'[articolo 2, comma 1, lettera b\) della L.R. 29/2020](#), dopo le parole "nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#))";

b) all'[articolo 23, comma 3](#), come sostituito dall'[articolo 7 della L.R. 29/2020](#), dopo le parole "provvedimenti deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento";

c) dopo l'[articolo 23-bis](#) è inserito il seguente:

"Art. 23-ter

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#) è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.";

d) all'[articolo 33](#), come sostituito dall'[articolo 10 della L.R. 29/2020](#), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del [D.Lgs. 42/2004](#), la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.".

9. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 30](#) (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'[articolo 4](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'[articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 152/2006](#), sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie [L.R. 30/2020](#)";

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.";

b) all'[allegato 1](#) "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" è abrogata la sezione "Pagamento in misura ridotta".

10. Alla [legge regionale 6 novembre 2020, n. 31](#) (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative

all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'*articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente: "3-bis. Al comma 3 dell'*articolo 14 della legge regionale 10/2020* la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00."

11. Alla *legge regionale 20 novembre 2020, n. 32* (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), *D.L. 18/2020* e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il *comma 1 dell'articolo 5* è sostituito con il seguente:

"1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'*articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34* (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con *legge 17 luglio 2020, n. 77*, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.";

b) all'*articolo 6*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di

autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'[articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015](#) recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ".

12. Dopo il comma 3 dell'[articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente: "3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".

13. All'[articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45](#) (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono così sostituite "entro il 30 giugno 2021";

b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 13 è sostituito dal seguente: "13.";

c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 14 è sostituito dal seguente: "14.".

14. All'[articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2](#) (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

15. All'[articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141](#) (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'[articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'[articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)";

b) la lettera c-ter) è abrogata.

16. Al [l'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66](#) (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo anno".

17. Alla [legge regionale 23 giugno 2020, n. 15](#) (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 8](#), all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della [legge regionale 31 luglio 2007, n. 32](#) (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche";

b) all'[articolo 9](#), comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport";

c) all'[articolo 9](#), comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport;".

18. Al comma 9 dell'[articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse.

19. Alla [legge regionale 30 maggio 1974, n. 17](#) (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con [decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8](#), in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 2](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

b) al comma 2 dell'[articolo 2-bis](#) le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo";

c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Diligente del Servizio Difesa del Suolo".

20. Alla [legge regionale 31 luglio 2018, n. 23](#) (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'[articolo 14](#) dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello nazionale, regionale e locale";

b) alla fine del comma 9 dell'[articolo 32](#) sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse";

c) al comma 4-bis dell'[articolo 93](#) le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022";

d) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 146](#) le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025".

21. Al comma 14 dell'[articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10](#) (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020".

22. All'[articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37](#) (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".

23. Al documento allegato all'[articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5](#), (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 30%".

24. Dopo l'*articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18* (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)

1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso."

25. All'*articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39* (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020."

26. Alla *legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3* (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'*articolo 30* sono abrogate;

b) dopo l'*articolo 41* è inserito il seguente:

"41-bis

(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bioedilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.

3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.

4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.

7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."

27. Al comma 2 dell'[articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96](#) (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro società in house providing, ".

28. Alla [legge regionale 24 agosto 2018, n. 26](#) (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'[articolo 1](#), le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";

b) al comma 3 dell'[articolo 3](#), le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi";

c) alla alinea del comma 1 dell'[articolo 4](#), le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni";

d) al comma 1 dell'[articolo 5](#), le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni";

e) al comma 2 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2022";

f) al comma 3 dell'[articolo 7](#), le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2022".

29. Alla [legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16](#) (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 1](#), comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) Marina Resort";

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici.";

c) dopo l'articolo 5 (Requisiti tecnici dei campeggi) sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis

(Marina Resort)

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.

2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.

4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.

5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.

Art. 5-ter

(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal [D.M. 6 luglio 2016](#) del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229](#), concernente revisione ed integrazione

del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), in attuazione dell'[articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167](#)).

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5-quater

(Regolamento attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative.".

30. Alla [legge regionale 27 giugno 2013, n. 18](#) (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'[articolo 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del [D.P.R. 1363/1959](#) e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'[art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#)). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'[articolo 14 della L. n.](#)

[241/1990](#) appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.";

b) al comma 1 dell'[articolo 29](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe";

c) al comma 8 dell'[articolo 29](#) le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta";

d) al comma 1 dell'[articolo 31](#) le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe".

31. La titolarità dei procedimenti di cui alla [legge regionale 20 settembre 1988, n. 83](#) (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio.

32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'[articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55](#) (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della [legge regionale 31 luglio 2020, n. 19](#) (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.

33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'[articolo 40, comma 3, della L.R. 55/2013](#) proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.

33-bis. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli eventi di rilevanza minore senza scopo di lucro di carattere umanitario, artistico, scientifico e sociale, ammessi ed ammissibili a contributo ai sensi dell'[articolo 40 della L.R. 55/2013](#) e presenti nella graduatoria approvata nell'anno 2020 dal Consiglio regionale, se non realizzati a causa della pandemia nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, possono beneficiare del contributo relativo all'anno 2020, come concesso nella graduatoria stessa, se realizzati entro il 30 giugno 2021 ⁽⁸⁾.

34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 - Attività 1.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" - è prorogato al 31.12.2021.

35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.

36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.

37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

(7) Comma così sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

(8) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3*, a decorrere dal 6 febbraio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 8, comma 1*, della medesima legge).

L.R. Basilicata 18-8-2014 n. 26 (Art.37)**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016.****Articolo 37** *Esenzione fiscale per le auto ibride.*

1. All'articolo [11](#) della [L.R. 21 dicembre 2012, n. 35](#), è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in euro 10.000,00 per il 2015 e euro 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150."

L.R. Campania 3-8-2020 n. 36 (Art.5)**Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria.****Art. 5** *Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico.*

1. Le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida - elettrica, tre anni in caso di alimentazione ibrida - gas metano ⁽³⁾.

2. Decorso il periodo di esenzione, le auto elettriche corrispondono un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un'auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrispondono un importo pari alla metà di quanto dovuto da un'auto a benzina di pari cilindrata.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2021 e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo.

3-bis. Ai soggetti che provvedono all'installazione di impianti a gas metano sugli autoveicoli di categoria energetica da euro 0 a euro 4 è riconosciuto, per l'annualità 2021, un contributo unico di euro 500,00 da erogarsi fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. Agli oneri per l'attuazione della presente disposizione si provvede con uno stanziamento di euro 200.000,00 sulla Missione 9, Programma 8, Titolo I mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo I per l'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 ⁽²⁾.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall' *art. 8, comma 1, L.R. 29 giugno 2021, n. 5*, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 66, comma 1*, della medesima legge).

⁽³⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Delib.G.R. 19 gennaio 2021, n. 23*.

L.R. Emilia-Romagna 29-12-2020 n. 12 (Art.10)**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)****Art. 10** *Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici.*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

L.R. Lazio 24-11-2014 n. 12 (Art.2)

Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.

Art. 2 *Disposizioni in materia di tassa automobilistica.*

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'[articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#)) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2015 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con la riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2014 per i veicoli di proprietà delle società di leasing nonché per i veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente di proprietà delle società che svolgono attività di noleggio veicoli.

1-bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente residenti nel territorio della Regione ⁽²⁾.

1-ter. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano ai pagamenti eseguiti entro le scadenze di pagamento della tassa automobilistica di cui al decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463](#)) ⁽²⁾.

2. Con legge regionale da approvarsi entro il 10 novembre di ogni anno, gli importi dovuti per i veicoli di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, a condizione che sia verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nell'anno precedente per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter ⁽³⁾.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è ammessa la possibilità di frazionamento su base quadrimestrale delle tasse automobilistiche dovute per i veicoli di cui al comma 1 e 1-bis. In caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma ⁽⁴⁾.

4. L'esenzione prevista dall'*articolo 5, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13*, relativa agli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, si intende estesa agli utilizzatori degli stessi autoveicoli a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente ⁽⁵⁾.

(2) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 8, lettera a), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 8, lettera b), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: « 2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli importi dovuti per i veicoli di cui al comma 1 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con un'ulteriore riduzione del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015. L'applicazione della suddetta misura è subordinata alla conferma nella legge di stabilità regionale per l'anno 2016, verificato l'effettivo incremento del gettito realizzato nel 2015 per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. ».

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lettera c), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 8, lettera d), L.R. 30 dicembre 2020, n. 25*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1*, della medesima legge).

L.R. Liguria 24-2-2021 n. 1 (Art.4)**Disposizioni di carattere finanziario.**

Articolo 4 *Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL.*

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a dodici tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualità 2021.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.

L.R. Liguria 23-4-2020 n. 8 (Art.1)**Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Articolo 1 *Differimento dei termini per i versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti i termini dei versamenti ordinari relativi alla tassa automobilistica regionale scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. I versamenti ordinari di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione l'ulteriore differimento dei termini di cui ai commi 1 e 2, in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Liguria, in quanto il versamento rimane dovuto nell'ambito del medesimo esercizio contabile.

L.R. Piemonte 31-3-2020 n. 7 (Art.1)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)****Art. 1** *Incentivi per il rinnovo parco automobilistico.*

1. A partire dal 2020 sono esentate per quattro annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione [\(2\)](#) [\(3\)](#).

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 12 aprile 2021, n. 7*, a decorrere dal 12 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 5, comma 1*, della medesima legge).

[\(3\)](#) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi il punto 1, *Delib.G.R. 7 agosto 2020, n. 26-1848*.

L.R. Puglia 23-7-2019 n. 34 (Art.5)**Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia.****Art. 5** *Azioni a sostegno dell'idrogeno.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo 2014-2020.

2. In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma di facilitazioni finanziarie e prevede criteri premiali nelle misure di attuazione della programmazione esistente per:

a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private. Particolari forme di premialità sono riconosciute a favore di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali;

b) le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a tal fine, la sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con gestori di reti stradali e autostradali, le università e le imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione;

c) la realizzazione di impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.

3. Al fine di incentivare l'utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del Trasporto pubblico di interesse regionale e locale (TPRL):

a) la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle

a combustione alimentati a idrogeno, mediante bandi dedicati o la previsione di criteri premiali;

b) la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, provvede a determinare, in relazione ai servizi minimi di trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolto mediante veicoli dotati di sistemi a celle a combustione alimentati a idrogeno.

4. La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per la ricarica dei veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile e l'implementazione del car sharing basato su veicoli alimentati a idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali.

5. Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'[articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462](#) (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'[articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463](#)), e per le cinque annualità successive, i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Al termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto.

L.R. Sicilia 12-5-2020 n. 9 (Art.7)

Legge di stabilità regionale 2020-2022.

Art. 7 *Disposizioni in materia di sospensione ed esenzione di tributi. Disposizioni in materia di demanio marittimo.*

1. Sono sospesi i versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, relativi:

a) alle tasse sulle concessioni governative regionali di cui all'*articolo 6 della [legge regionale 24 agosto 1993, n. 24](#)* e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

b) al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'*articolo 2 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#)* e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;

c) ai canoni di concessione pascoli, fino al 31 dicembre 2020;

d) ai ruoli istituzionali ed irrigui emessi dai consorzi di bonifica della Sicilia relativi al periodo 2013-2019, fino al 30 novembre 2020;

e) **alla tassa automobilistica di cui alla [legge regionale 11 agosto 2015, n. 16](#) e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 novembre 2020;**

f) ai canoni per le concessioni demaniali marittime, fino al 30 novembre 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati entro 30 giorni dal termine della data di sospensione, fatte salve le previsioni del comma 3.

3. È prevista l'esenzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2020 e la riduzione del 50 per cento per l'anno 2021.

4. È prevista, per l'anno 2020, l'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro, che risultino intestatari dei veicoli nel pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge ⁽¹⁰⁾.

5. Per l'esercizio 2020 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'*articolo 6 della [legge regionale 7 giugno 1994, n. 22](#)* e successive modifiche ed integrazioni e delle

associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'*articolo 7 della [legge regionale 31 agosto 1998, n. 14](#)*, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile.

6. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera c) del comma 1 e dei commi 3, 4 e 5, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal perfezionamento dall'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Al comma 1 dell'*articolo 1 della [legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24](#)*, le parole "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2020".

8. Sono autorizzate, per l'anno 2020, con procedure semplificate, modifiche delle strutture balneari finalizzate esclusivamente a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale per il contenuto del virus da Covid-19, che non apportino alterazione sostanziale alle opere né aumento della superficie concessa, intendendo come tali anche le modifiche riguardanti l'accesso al mare che siano necessarie per il mantenimento del di stanziamento sociale. Il concessionario, entro il termine di trenta giorni dal completamento delle modifiche eseguite, è tenuto ad inoltrare agli uffici competenti il certificato di collaudo o di regolare esecuzione a firma di tecnico abilitato ⁽¹¹⁾.

(10) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 14 ottobre 2020, n. 23*, a decorrere dal 16 ottobre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge).

(11) Ai sensi dell'*art. 6, comma 2, L.R. 16 dicembre 2020, n. 32* le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'anno 2021.

L.R. Umbria 20-5-2020 n. 4 (Art.6)

Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

Art. 6 *Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.*

1. Per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Umbria, sono sospesi i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.
2. Sono altresì sospesi i versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi nel secondo trimestre 2020, ad eccezione dei versamenti dovuti dai soggetti obbligati come individuati al comma 2 dell'[articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30](#) (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). I soggetti obbligati di cui al comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge applicano la sospensione di cui al presente comma nei confronti dei soggetti conferenti con vincolo di traslazione degli effetti sospensivi a favore dei comuni affidatari del servizio.
3. I versamenti sospesi nel periodo di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L.R. Valle d'Aosta 8-10-2019 n. 16 (Art.12)**Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile.**

Art. 12 *Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli elettrici.*

1. I veicoli elettrici nuovi, immatricolati dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per ulteriori tre anni rispetto a quelli previsti dall'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#) (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

2. L'esenzione permane, in quanto collegata ai veicoli di cui al comma 1, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di ingresso nel territorio regionale del veicolo e il termine dell'ultima annualità esente.

L.R. Veneto 29-12-2020 n. 40 (Art.5)**Legge di stabilità regionale 2021.**

Art. 5 *Disposizioni per il versamento della tassa automobilistica regionale.*

1. I versamenti della tassa automobilistica ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021 possono essere effettuati entro il 30 settembre 2021, senza applicazione di sanzioni ed interessi ⁽²⁾.

2. L'attuazione della presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

[\(2\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 25 maggio 2021, n. 14](#), a decorrere dal 25 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1](#), della medesima legge).